

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

ASSICURAZIONE R.C. AUTO - Intervento del Fondo di garanzia in ipotesi di evento dannoso prodotto dalla circolazione di veicolo non identificato - Presentazione di querela o denuncia da parte del danneggiato - Natura di presupposto per l'esperibilità dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia - Non sussiste.

La disposizione ex art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 990/1969 non impone al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. Alla denuncia, così come all'omessa denuncia, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro oppure no riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 19 sopra citato. A decidere sarà il giudice di merito nell'ambito di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, di cui dovrà dar conto in motivazione.

Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532

Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur.

Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

Le modifiche apportate dall'art. 283, comma 1, lett. d) d.lg. n. 209 del 2005 al sistema di indennizzo per l'ipotesi di danni provocati da autoveicoli rubati hanno carattere sostanziale e non processuale e come tale non hanno efficacia retroattiva. Si deve pertanto ritenere ammissibile la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo rubato piuttosto che nei confronti dell'impresa designata del Fondo di garanzia vittime della strada qualora il sinistro sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del predetto d.lg. n. 209 del 2005.

Giudice di pace S.Anastasia, 21 maggio 2007

V.N. c. B.E. e altro

Redazione Giuffrè 2007.

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

ASSICURAZIONE R.C. AUTO - Intervento del Fondo di garanzia in ipotesi di evento dannoso prodotto dalla circolazione di veicolo non identificato - Prova della mancata identificazione del veicolo investitore - Compimento di attività di indagini da parte del danneggiato - Necessità - Non sussiste.

Affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata identificazione del danneggiante, è sufficiente, da parte sua, dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per l'identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che possa farsi carico al danneggiato di ulteriori indagini, più articolate e complesse.

Corte appello Roma, 20 aprile 2007

F.L. c. Soc. A.

Resp. civ. e prev. 2007, 11 2445

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 287 D.LG.

Nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d), del d.lg. n. 209 del 2005 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è improponibile qualora la richiesta di risarcimento danni sia stata fatta solo all'impresa designata e non anche alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Giudice di pace S.Anastasia, 29 gennaio 2007

M.G. c. Soc. Generali assicur.

Redazione Giuffrè 2007.

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

L'azione nei confronti del Fondo di garanzia per i danni cagionati da veicolo non identificato presuppone che sussista un rapporto di causalità tra il veicolo ed il danno, non potendosi quindi far rientrare in tale ipotesi i danni nei quali il veicolo è solo uno strumento per agevolare l'attività illecita del conducente (nella fattispecie, il passeggero di un ciclomotore rimasto non identificato si era avvicinato ad un passante colpendolo con uno schiaffo al volto).

Tribunale Napoli, 13 dicembre 2006

-

Corriere del merito 2007, 3 288

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.

Tribunale Bari, sez. III, 10 aprile 2008, n. 917

- C.

Giurisprudenzabarese.it 2008.

Codice Civile (1942) art. 2043

Codice Civile (1942) art. 2054

In caso di scontro tra autovettura e ciclomotore avvenuto in prossimità di un crocevia, in occasione del quale l'autovettura, dopo aver investito il motociclo si sia data repentinamente alla fuga, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato nei confronti dell'ente assicuratore, in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia, qualora non vi siano elementi sufficienti per poter ricostruire la dinamica del sinistro e per poter affermare che il conducente del ciclomotore abbia riportato delle lesioni in quanto investito da un altro veicolo.

Tribunale Monza, sez. I, 02 ottobre 2007, n. 2823

-

Guida al diritto 2007, 49 62

LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 283 D.LG.

ASSICURAZIONE R.C. AUTO - Intervento del Fondo di garanzia in ipotesi di evento dannoso prodotto dalla circolazione di veicolo non identificato - Presentazione di querela o denuncia da parte del danneggiato - Natura di presupposto per l'esperibilità dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia - Non sussiste.

La disposizione ex art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 990/1969 non impone al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. Alla denuncia, così come all'omessa denuncia, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro oppure no riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 19 sopra citato. A decidere sarà il giudice di merito nell'ambito di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, di cui dovrà dar conto in motivazione.

Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532

Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur.

Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444

Codice Civile (1942) art. 2697

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Circolazione stradale - Fondo di garanzia - Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Onere probatorio del danneggiato - Denuncia o querela all'autorità competente - Contenuto ed estensione - Fattispecie.

In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.

Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532

Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur.

Giust. civ. Mass. 2007, 9

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

La previsione di cui agli art. 19 e ss. l. n. 990 del 1969 con la quale è istituito il Fondo di garanzia vittime della strada non sostituisce, ma integra, la tutela sanzionatoria della responsabilità civile, per cui il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante e che lo stesso non era coperto da garanzia assicurativa.

Giudice di pace S.Anastasia, 26 febbraio 2007

-

Redazione Giuffrè 2007.

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

Ai sensi dell'art. 19, lett. a) l. 990/1969, va respinta la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro stradale laddove esiste per il danneggiato la possibilità concreta di identificare il veicolo investitore (fattispecie in cui il conducente dell'auto responsabile del sinistro, dopo aver accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale il danneggiato in condizioni di lucidità, si dileguava senza fornire le proprie generalità).

Tribunale Bari, sez. III, 05 febbraio 2007, n. 301

-

Giurisprudenzabarese.it 2007.

LS 24 dicembre 1969 n. 990 art. 19 L.

Civile - Assicurazione (contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Circolazione stradale - Azione nei confronti del fondo di garanzia - Onere della prova.

Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. a) l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante e che il conducente sia rimasto sconosciuto.

Tribunale Messina, sez. II, 26 gennaio 2007

S.F. e altro c. Soc. S.

In iure praesentia 2007, 1 86 (SOLO MASSIMA)